

Legge regionale 3 marzo 2026, n. 9

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria).

(BURC n. 46 del 3 marzo 2026)

Art. 1

(Modifiche dell'articolo 35 della l.r. 25/2004)

1. Nel comma 3, dell'articolo 35 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria), le parole: "non superiore a sette" sono sostituite dalle seguenti: "nel numero massimo consentito dalla legge statale".

Art. 2

(Inserimento dell'articolo 34-bis nella l.r. 25/2004)

1. Dopo l'articolo 34 della l.r. 25/2004 è inserito il seguente:

"Art. 34-bis

(Sottosegretari alla Presidenza della Giunta regionale)

1. Il Presidente può nominare fino a due Sottosegretari alla Presidenza della Giunta regionale, per farsi coadiuvare nello svolgimento dei compiti inerenti al mandato. I Sottosegretari partecipano alle sedute della Giunta, senza diritto di voto.
2. Ai Sottosegretari si applicano le norme sull'ineleggibilità e sulle incompatibilità previste per i Consiglieri regionali. La legge regionale disciplina l'attuazione del presente articolo."

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.